



COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 PEC: protocollo@pec.comune.francolise.ce.it

Ordinanza N.47/2019

Oggetto:	modalità di combustione controllata sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali 2019/20.-
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

-ai sensi dell'art. 179 e ss. del D. Lg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia a partire dalla produzione fino allo smaltimento;

-l'art. 184 c.3 lett. a) definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;

-l'art. 185 c.1 lett. f) stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o, per produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

Visto l'art. 191 del citato decreto "Ordinanza contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" che prevede l'emissione di ordinanze sindacali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Visto il D. L. n. 91/2014 del 24/06/2014 art. 14 c. 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art.256 bis c. 6 del D.Lg.vo 152/2006 per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita dei rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei Fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture in loco, in caso di combustione in loco delle stesse, consentendo la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco, fatto salvo il divieto assoluto di effettuare la combustione dei vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi individuato con decreto Regionale;

Ritenuto necessario sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto-smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006;

Visto il D. Lgs. 152/2006;

Visto che con la Delibera di G.R. n.251 dell'11/06/2019 è stato approvato il Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi per il triennio 2019-2021;

Visto Decreto Dirigenziale dell'U.O.D. - STAFF - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza Direzione Generale 18 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE - della Regionale Campania n.51 del 13.06.2019, ad oggetto: "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2019";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*, artt.21 bis, 21 ter e 21 quater;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Letto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa, **fatto salvo il divieto assoluto di effettuare la combustione dei vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, in ossequio a quanto sancito dall'art.182 comma 6 bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, individuato con Decreto Regionale n.51 del 13.06.2019, compreso tra il 15 GIUGNO al 30 SETTEMBRE 2019**, di consentire la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

1. **Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi** nelle giornate in assenza di vento, a partire da un'ora dopo il sorgere del sole e fino alle 10,00 e/o dalle ore 17.00 e fino al tramonto, **previa comunicazione scritta – da effettuare almeno 1 gg. prima - indirizzata all'Ufficio**

Tecnico Comunale e per conoscenza alla Polizia Municipale, riportante l'autocertificazione motivata e inequivocabile dei residui da bruciare ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 (con allegata copia di valido documento di riconoscimento);

2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga con vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
3. Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri cubi al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
6. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri dai boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
7. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore ai 5 (cinque) metri, priva di vegetazione;
8. È vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;
10. La combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dalla Regione Campania lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità;
11. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco;
12. È consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o per la triturazione in loco per la stessa finalità;

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e la sua trasmissione a:

- Al Prefetto di CASERTA (via Pec);
- Alla Stazione dei Carabinieri di S. ANDREA DEL PIZZONE (via Pec);
- Al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale di Calvi Risorta (via Pec);
- Alla Polizia Provinciale di CASERTA (via Pec);
- Alla Polizia Municipale di FRANCOLISE;
- All'ARPAC Provinciale di CASERTA (via Pec);
- All'Azienda ASL di CASERTA (via Pec);
- Alla Provincia CASERTA (Settore: Ecologia, Ambiente e Gestione Rifiuti) (via Pec);

Dalla Casa Comunale, li 19.06.2019

F.to IL SINDACO
-Dott. Gaetano TESSITORE-